



**Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
**Région Autonome Vallée d'Aoste**

**Programma di Sviluppo Rurale**  
**2007-2013**

**Programme de Développement Rural**  
**2007-2013**

**ALLEGATO 5:**  
**GIUSTIFICAZIONI**  
**ECONOMICHE**  
**DEI PREMI**

**DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARD E IPOTESI STANDARD  
DI MANCATO GUADAGNO PER IL SOSTEGNO DI TALUNE MISURE**

A cura dell'Institut Agricole Régional - Aosta

## **DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARD E IPOTESI STANDARD DI MANCATO GUADAGNO PER IL SOSTEGNO DI TALUNE MISURE**

### **Premessa**

Come noto, l'art. 53 par. 1 del regolamento (CE) n. 1974/2006 prevede che venga fissata l'entità del sostegno di cui agli artt. 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha dunque fissato l'entità del sostegno predisponendo specifici calcoli per le seguenti misure attivate attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali" e misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali". Inoltre, per la misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" sono stati misurati gli effetti dello svantaggio naturale in cui operano le aziende agricole valdostane seguendo il metodo della "analisi della situazione controfattuale".

Al fine di asseverarne la pertinenza e l'esattezza, tutti i calcoli sono stati sottoposti alla perizia dell'Institut Agricole Régional di Aosta, soggetto in possesso di adeguate conoscenze e capacità tecniche e scientifiche per controllare e confermare i calcoli.

In generale, ogni riferimento alle "Unità di Bovino Adulto" (UBA) riportato nel testo del PSR, o negli Allegati allo stesso, si riferisce al carico animale calcolato per le Razze bovine autoctone (Razza Bovina Valdostana), come precisato al successivo capitolo del presente Allegato denominato "Determinazione del carico animale per le razze autoctone e non autoctone" (pag. 5): pertanto, al fine di evitare errate interpretazioni dei termini, tutti i riferimenti riportano un asterisco, ad indicare le "UBA di Razza Valdostana" (UBA\*).

### **Fonti dei dati**

Allo scopo di produrre i giustificativi tecnico-economici di cui al presente allegato, sono state utilizzate sia fonti primarie di dati (indagini e studi ad hoc) sia fonti secondarie (statistiche ufficiali, banche dati, risultati di studi e indagini già divulgate). In particolare:

- a) relativamente alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane", al fine di quantificare lo svantaggio naturale in cui versano le aziende agricole valdostane si è fatto ricorso alle informazioni contenute nella Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta e del Piemonte degli anni 2003 e 2004, nonché ai risultati di precedenti elaborazioni contenute nel volume *"L'equo indennizzo alle imprese agricole nelle zone montane e svantaggiate – Il caso della Valle d'Aosta"*, pubblicato nella collana Analisi Regionali INEA, Roma, 2002;
- b) al fine di giustificare l'entità del premio proposto per l'adesione alle azioni di cui alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" e alla misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali", si è fatto riferimento alle seguenti fonti informative:
  - dati in possesso dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, resi disponibili dai singoli Uffici competenti per materia;
  - dati in possesso dell'Institut Agricole Régional di Aosta, scaturenti da indagini su campo condotte dal personale di ricerca del medesimo Istituto, disponibili sul sito [www.iaraosta.it](http://www.iaraosta.it) ed inedite;
  - dati in possesso dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA), dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa), dell'Associazione Nazionale Bovini Razza

- Valdostana – ANABoRaVa e dell’Association Régionale Eleveurs Valdôtains – AREV;
- Mémento Agricole – Société Romande de Vulgarisation Agricole (SRVA, FAT: stazione federale di ricerca economica e tecnologica di Tanikpn, RAC - Chamings) - Suisse - 2005;
  - Roumet J.P., Pauthenet Y., Fleury Ph., 1999 “Tipologia dei prati permanenti della Valle d’Aosta” – Institut Agricole Régional;
  - informazioni contenute nel volume “*Prospettive di diffusione dell’allevamento bovino biologico in Valle d’Aosta*”, collana Analisi Regionali INEA, Roma, 2002; Pubblicazione INEA giugno 2002;
  - informazioni contenute nel volume “*Metodologie di analisi di tecniche produttive agricole – Risultati in Valle d’Aosta e in Liguria*”, collana i Metodi RICA INEA, Roma, 2004;
  - informazioni contenute nel volume “*L’equilibrio economico del sistema latte bovino in Valle d’Aosta*”, collana Analisi Regionali INEA, Roma, 2005;
  - risultati dello studio “*Integrare la gestione ambientale e l’utilizzazione agricola dei prati nelle aziende agricole nelle Alpi nord-occidentali*” realizzato nell’ambito dell’Interreg II Italia–Francia, Progetto 27 (Institut Agricole Régional e GIS Alpes-du-Nord);
  - risultati dello studio “*Effetti produttivi, ambientali e paesaggistici dell’estensificazione colturale in prati di montagna*”, Gruppo di Ricerca Applicata e Sperimentazione Foraggera (GRASF), Anno 2003, Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
  - pubblicazione “*Dall’analisi del terreno al consiglio di concimazione*” a cura della S.I.L.P.A. (Società Italiana Dei Laboratori Pubblici Agronomici) – estratto da “Terra e Vita” – 1° settembre 1995;
  - tariffario regionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta;
  - listini commerciali di prodotti agricoli e zootecnici;
  - listino mensile dei prezzi all’ingrosso – Regione Autonoma Valle d’Aosta e CCIAA di Aosta.

## Metodologia

Sulla base delle fonti informative sopra menzionate, l’elaborazione dei dati per il calcolo dei giustificativi tecnico-economici dei premi ha seguito un approccio metodologico diverso in funzione dell’intervento previsto e delle specificità degli impegni contenuti in ciascuna singola azione.

Nel caso particolare della misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” allo scopo misurare gli effetti dello svantaggio naturale, i risultati economici delle aziende agricole valdostane sono posti a confronto con quelli che competono ad analoghe realtà aziendali operanti in zone non svantaggiate del Piemonte, secondo il metodo della “analisi della situazione controfattuale”.

Quantificata la minore redditività del lavoro familiare per le aziende agricole valdostane, e dimostrata in tal modo l’effettiva necessità di erogazione dell’indennità, la modulazione della medesima è avvenuta nel rigoroso rispetto del dettato regolamentare, vale a dire, dei minimi e dei massimi stabiliti in allegato al Regolamento sullo sviluppo rurale e in misura decrescente al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda.

Inoltre, accogliendo le raccomandazioni del valutatore incaricato della valutazione intermedia del PSR 2000-2006 della Valle d’Aosta (cfr. Agriconsulting S.p.a, *Aggiornamento rapporto di*

valutazione intermedia del PSR 2000-2006 della Valle d'Aosta, Aosta, Dicembre 2005) le indennità compensative sono state modulate allo scopo di evitare sia sottocompensazioni, sia sovracompensazioni agli agricoltori beneficiari.

Al fine del calcolo dei premi da corrispondersi per l'adesione alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" e 215 "Pagamenti per il benessere animale" sono stati rispettati i criteri fondamentali stabiliti dalla Commissione europea attraverso il Working Document RD10/07/2006 "Agri-environment commitments and their verifiability" prodotto dal Rural Development Committee e sono state seguite le linee guida di cui al documento "Valutazione della congruenza dei premi delle misure di Sviluppo Rurale: alcune considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e conferma dei dati" elaborato a cura dell'INEA e trasmesso dal MiPAAF alle Regioni e alle Province Autonome nell'estate 2006.

Il criterio generale adottato nella quantificazione dei premi dovuti per i "Pagamenti agroambientali" è quello del confronto tra Margini Lordi dei processi produttivi oggetto di impegno con i processi produttivi "baseline", vale a dire relativi ad aziende agricole che rispettano il regime di condizionalità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414/07 (vedi allegato 4).

In riferimento a quanto prescritto nel succitato Working Document del Rural Development Committee, nel caso specifico del PSR 2007-2013 della Valle d'Aosta è possibile identificare le seguenti tipologie di giustificazione degli aiuti: 1) aiuti basati su redditi e costi standard e 2) aiuti commisurati alle spese effettivamente sostenute e documentate dal beneficiario; non sono invece contemplati nel Programma della Valle d'Aosta aiuti "determinati dall'assegnazione dei contratti sulla base di aste o appalti in cui il premio è richiesto dal partecipante".

Allorché gli impegni agiscano sia sui costi di produzione, sia sui ricavi (essendo essi chiaramente quantificabili attraverso le fonti di informazioni in precedenza ricordate) si è seguito lo schema proposto nel documento diffuso dal MiPAAF finalizzato ad evidenziare il differenziale di Margine Lordo del processo produttivo realizzato in assenza di impegni e nel rispetto degli impegni previsti dalla specifica misura o azione. Vedasi, a titolo di esempio, lo schema seguente:

Processo produttivo	Baseline	Integrato
Resa unitaria q/Ha		
Prezzo unitario €/q		
prodotto principale (€/Ha)		
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha		
Totale Costi variabili (€/Ha) di cui:		
sementi e/o piantine acquistate		
fertilizzanti		
letame impiegato		
noleggi passivi		
acqua, elettricità e combustibili		
costi di transazione		
Margine Lordo (€/Ha)		
<b>Differenziale di Margine Lordo €/Ha</b>		

Come si può notare dall'esempio, laddove necessario, si è tenuto conto della possibilità consentita dal Regolamento 1698/05 di compensare i costi di transazione sostenuti dall'agricoltore, avendo cura di verificare che trattasi esclusivamente dei costi transazionali privati ("[...] borne by beneficiary, not public transaction costs").

Invece, allorché gli impegni agiscano esclusivamente sui costi di produzione, si è tenuto conto dell'entità di questi ultimi al fine di determinare l'entità del premio corrisposto.

## DETERMINAZIONE DEL CARICO ANIMALE PER LE RAZZE AUTOCTONE E NON AUTOCTONE

Già nella precedente programmazione, nell'ambito delle misure del PSR "Indennità compensativa" e "Agroambiente" sono stati adottati, limitatamente ai capi appartenenti a razze autoctone, valori di carico unitario ad ettaro superiori a quelli ordinari poiché questi non risultano adeguati alle caratteristiche fenotipiche delle razze in oggetto e al sistema di pascolamento in uso.

La differenza di peso vivo unitario medio fra le razze bovine valdostane e quelle delle restanti razze a maggiore diffusione sul territorio regionale (Frisona, Bruna, Simmental) si aggira attorno ai 200 kg, come evidenziato nel raffronto di cui alla tabella 1 sotto riportata.

**Tabella 1 - Confronto fra la Razza Bovina Valdostana e le principali razze italiane**

	Razza Valdostana	Razza Bruna	Razza Simmental	Razza Frisona
Peso vivo medio (kg)	500	670 (e.v.m.)	680	700-725
Altezza media (cm)	117	139-142	145	138-145
Circonferenza toracica media (cm)	180,5	198	210	200-210
Produzione latte media annua (kg)	3.256	6.075	5.802	8.096

I dati utilizzati sono stati forniti dalle rispettive Associazioni di razza (ANaBoRaVa, ANARB, ANAPRI) e, per la razza Frisona, da autori vari.

Oltre a questi elementi, bisogna tener conto di altri fattori che, nel caso di aziende con esclusiva presenza di bestiame autoctono, un carico troppo basso può determinare:

- utilizzo del prato e del pascolo insufficiente: questo determina un minor accostamento delle foraggere, la minore fittezza della cotica e, conseguentemente, una maggiore erosione superficiale, soprattutto su un territorio in gran parte declive come quello valdostano;
- utilizzo del prato e del pascolo non corretto: il basso carico unitario fa sì che le bovine selezionino le specie foraggere più appetite, lasciando sul pascolo le infestanti; queste ultime possono così maturare e diffondersi, sottraendo sempre maggiore spazio alle buone foraggere e provocando un graduale peggioramento del prato-pascolo.

Per tutti questi motivi, è necessario adeguare il carico animale al fine di una congrua compensazione per gli agricoltori valdostani, sia dal punto di vista economico (perdite di reddito) che ambientale (utilizzo corretto delle superfici, contenimento dei fenomeni di erosione e di degrado).

Questi adeguamenti sono conformi alle disposizioni del recente decreto 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

In particolare, all'articolo 10 il decreto dispone che per le aree non vulnerabili la quantità di azoto totale al campo, apportato da effluenti di allevamento, non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

Diversamente, l'art. 26 dispone che per le aree vulnerabili la quantità di effluente non deve determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

A questi elementi si correlano le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006), dal quale si rileva quanto segue:

- a) aree sensibili: in attuazione degli impegni assunti in sede di Autorità di Bacino del Po, rappresentando il territorio regionale un bacino drenante (quindi non area sensibile propriamente detta) delle aree sensibili “Delta del Po” e “Area costiera dell’Adriatico nord-occidentale”, si assume, così come previsto dall’art. 5, comma 4, e dall’allegato II della Direttiva 91/271/CEE, l’obiettivo dell’abbattimento, in ciascun sotto bacino idrografico, del 75% del carico complessivo di nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e di contenere, comunque, l’apporto di nutrienti in misura compatibile con gli obiettivi di qualità definiti per le sezioni strategiche i controllo individuate lungo l’asta del fiume Po;
- b) zone vulnerabili da nitrati: dai risultati analitici prodotti annualmente dall’ARPA, e come riportato nelle Monografie di Bacino, non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99 in attuazione della direttiva 91/676/CEE.

In sintesi, sul territorio regionale non si rilevano né aree sensibili né aree vulnerabili da nitrati: pertanto, le determinazioni del carico animale sotto riportate sono coerenti coi limiti di azoto di 340 kg/ha per le Buone Pratiche Agricole normali (BPAn), ai fini della concessione del premio di indennità compensativa, e di 170 kg/ha per i premi agroambientali, come previsto dall’ art. 10 del D.M. 7/4/2006, approvato in applicazione dell’art. 38 del d. lgs n° 152 dell’11 maggio 1999 e ss. mm. recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, sostituito dal d. lgs n° 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”.

### **Calcolo delle deiezioni e dell’azoto prodotti**

⇒ Determinazione della quantità di deiezioni prodotte in un anno (Dp) da 1 UBA<sup>1</sup>

$Dp = \text{Peso vivo (kg)} \times 27$

$Dp = 500 \times 27 = 13.500 \text{ kg per la razza bovina valdostana}$

$Dp = 687 \times 27 = 18.550 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$

⇒ Determinazione dell’azoto totale (N tot) in Kg presente nelle deiezioni prodotte da 1 UBA<sup>2</sup>

$N \text{ tot} = 0,59\% \text{ di } Dp$

$N \text{ tot} = 0,0059 \times 13.500 = 79,65 \text{ kg per la razza bovina valdostana}$

$N \text{ tot} = 0,0059 \times 18.550 = 109,44 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$

⇒ Determinazione dell’azoto assimilabile (N ass) prodotto da 1 UBA<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Il coefficiente di moltiplicazione 27 per la determinazione delle quantità delle deiezioni prodotte è stato rilevato dal Manuale Edagricole: “Stima e gestione dei beni rustici ed urbani”, G. Porciani, 5° edizione.

<sup>2</sup> I quantitativi percentuali dell’azoto secondo Hall, sono riportati sul Manuale dell’Agronomo, G. Tassinari, 5° edizione.

<sup>3</sup> Per calcolare la percentuale di N assimilabile si sono consultati diversi autori ed in particolare l’Institut Agricole Régional di Aosta e il “Service Romand de Vulgarisation Agricole” di Losanna. Normalmente è considerato assimilabile il 65% dell’azoto prodotto, tuttavia, per maggior sicurezza si è ritenuto opportuno adottare il 70%.

$N_{ass} = 0,7 * N_{tot}$   
 $N_{ass} = 0,7 * 79,65 = 55,75$  kg per la razza bovina valdostana  
 $N_{ass} = 0,7 * 109,44 = 76,61$  kg per le razze bovine non autoctone

### Determinazione dei carichi massimi annui

*Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda di fondovalle per l'Indennità compensativa*

Il carico massimo annuo viene determinato prudenzialmente sulla base di una frazione di 2/3 del limite massimo ammesso:

$$N_{max. BPA} = 2/3 * 340 = 227 \text{ kg/ha}$$

Carico BPA =  $227/76,61 = 3$  UBA/ha per le razze bovine non autoctone.

Carico BPA =  $227/55,75 = 4$  UBA/ha per la razza bovina valdostana (UBA\*)

*Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda di fondovalle per le Misure agroambientali*

Il carico massimo viene determinato analogamente alla scorsa programmazione fissando come limite massimo di azoto 122 kg ad ettaro.

$$N_{max. M.A.} = 122 \text{ kg/ha}$$

Carico M.A. =  $122/76,61 = 1,5$  UBA/ha per le razze bovine non autoctone

Carico M.A. =  $122/55,75 = 2,2$  UBA/ha per la razza bovina valdostana (UBA\*)

*Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda d'alpeggio per l'Indennità compensativa*

Per quanto riguarda le aziende di alpeggio il carico annuo massimo di bestiame viene fissato in 0,8 UBA\*/ha, che corrisponde ad un apporto annuo di circa 45 kg di N per ettaro.

*Calcolo del carico massimo applicabile nell'azienda d'alpeggio per le Misure Agroambientali*

Lo studio delle fitocenosi presenti in Valle d'Aosta ha dimostrato profonde differenze nella produzione degli alpeggi regionali relativamente alla fitomassa, al suo valore nutritivo e al tenore proteico dell'erba delle associazioni vegetali alpine.

Classificazioni dei rilievi flogistici, condotte nell'ambito del piano finalizzato "Gestione delle risorse prato-pascolive alpine"<sup>4</sup> del Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MIPAAF), hanno evidenziato che i popolamenti pastorali valdostani che consentono il massimo accumulo di UFL/ha (2466 UFL) consistono in pascoli di *Festuca rubra* associati a *Dactylis glomerata* e *Polygonum bistorta* (tipo 1).

Il minimo accumulo (427 UFL/ha) si evidenzia invece nel caso di *Trifolium alpinum* associato a *Carex sempervirens* ed a *Nardus striata* (tipo 2).

Il rapporto produttivo tra le due differenti offerte foraggere è dunque di **6:1**.

Considerate pari a 10 le UFL necessarie quotidianamente ad ogni UBA\* si deduce, dividendo le medesime per i due valori UFL proposti, che il carico massimo annuo sostenibile dai pascoli risulta:

$$\text{unità pastorali tipo 1} = [2.466 \text{ UFL} / (365 \text{ gg.} * 10 \text{ UFL/UBA})] = 0,67 \text{ UBA*/Ha}$$

$$\text{unità pastorali tipo 2} = [427 \text{ UFL/Ha} / (365 \text{ gg.} * 10 \text{ UFL/UBA})] = 0,11 \text{ UBA*/Ha.}$$

<sup>4</sup> "Analisi della diversità delle risorse pascolive e del loro uso negli alpeggi della Valle d'Aosta" (Bassignana, Lambertin, Pauthenet).

Considerato che:

- le produzioni in UFL/ha citate sono relative al periodo di massima produttività foraggera dei pascoli d'alpe e non tengono quindi conto di eventuali periodi di ridotto utilizzo per eventi atmosferici avversi (pioggia, neve), delle variazioni stagionali, di un utilizzo in stadi fenologici meno produttivi;
- i foraggi sono stati prelevati mediante sfalcio con una resa produttiva sensibilmente più importante rispetto al pascolamento diretto;
- non si intende intensivizzare oltremodo la densità UBA\*/ha relativa alle superfici in oggetto autorizzando il massimo numero di animali in grado di sfruttare le superfici: infatti, uno sfruttamento così importante obbligherebbe, per mantenere una cotica erbosa equilibrata, a compensare gli asporti attraverso una altrettanto importante concimazione con rischi evidenti per le acque di falda e per il mantenimento di una flora pabulare autoctona equilibrata con gravi rischi di perdita di biodiversità,

il carico agroambientale corretto per gli alpeggi è fissato in **0,5 UBA\*/ha**, valore che permette la gestione agronomica dei pascoli tale da migliorare la varietà floristica degli stessi e, contestualmente, una riduzione dell'N totale apportato che, tra l'altro, consente una migliore tutela della qualità dell'acqua: infatti, la differenza fra il carico massimo in BPA<sub>n</sub> di 0,8 UBA\*/ha (pari a 45 kg/ha di N), e il carico agroambientale di 0,5 UBA\*/ha (pari a 28 kg/ha di N) corrisponde ad una riduzione di 17 kg/ha di N, pari al 38%); peraltro, al fine di evitare sottoutilizzazioni dei pascoli d'alta quota, è fissato un carico minimo pari a **0,10 UBA\*/ha**.

#### INDICI DI CONVERSIONE IN UBA

##### **BOVINI**

- VACCHE DA LATTE (1 UBA): sono le bovine di età superiore ai tre anni in produzione lattifera;
- VACCHE IN ASCIUTTA (1 UBA): sono le bovine di età superiore ai tre anni che non sono produttive ;
- VACCHE INF. 3 ANNI (1 UBA): sono le bovine di età compresa tra i due e i tre anni;
- MANZE (1 UBA): sono le bovine che non hanno ancora partorito di età compresa tra i due e i tre anni, che alla data della monticazione non sono produttive;
- MANZETTE (0,6 UBA): sono le bovine ed i bovini di età compresa tra i 6 mesi e i due anni;
- VITELLI (0,4 UBA): sono i bovini, maschi e femmine, di età inferiore ai 6 mesi;
- TORI DA MONTA (1 UBA): bovini maschi di età superiore ai due anni.

**OVI-CAPRINI:** 0,15 UBA

**EQUINI:** 1 UBA



## **GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 211 “INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE”**

### **Premessa**

Il particolare sviluppo orografico della Valle d'Aosta rende difficile lo svolgimento delle attività agricole nella regione: estremamente ridotte sono le aree pianeggianti o a lieve pendenza mentre, viceversa, la gran parte della superficie agricola utilizzata ha giacitura acclive o molto acclive. Inoltre, il territorio regionale ha una morfologia quanto mai varia e frammentata e la profondità dei suoli è spesso assai limitata. Sono dunque evidenti le condizioni di svantaggio naturale in cui gli agricoltori valdostani si trovano ad operare. Tuttavia, l'esercizio delle pratiche agricole e dell'allevamento del bestiame risultano di vitale importanza al fine del mantenimento della popolazione nelle aree rurali, della preservazione del territorio dal dissesto idrogeologico e, non ultimo, per la caratterizzazione del paesaggio e per il mantenimento delle tradizioni locali.

La necessità di rivedere - ai fini della programmazione degli interventi di sviluppo rurale validi per il periodo 2007-13 - alcune modalità di attuazione della misura a favore delle aziende agricole situate in zone svantaggiate (azione III.2 del piano di sviluppo rurale 2000-06 della Valle d'Aosta) consegue ai cambiamenti che sono intervenuti sia nel contesto normativo di riferimento, sia nella metodologia di misurazione dello svantaggio naturale nelle quali i potenziali beneficiari della politica si trovano oggi a dover operare.

Per quanto concerne gli aspetti normativi, nel nuovo regolamento sullo sviluppo rurale (reg. 1698/05 del Consiglio) l'intervento in esame mantiene la sua natura compensatoria (funzione dei maggiori costi sostenuti dagli agricoltori e dei minori ricavi delle attività agricole imputabili alle condizioni di svantaggio naturale): la Valle d'Aosta essendo interamente classificata montana (art. 50 del sopracitato regolamento), tutte le aziende agricole sono ammissibili all'intervento. Nel citato regolamento l'importo medio massimo dell'aiuto nel caso specifico delle zone montane può raggiungere i 250 euro per ettaro di SAU.

Indicazioni di rilievo circa l'impatto sortito dall'intervento – così come esso risulta configurato nell'attuale periodo di programmazione ormai a conclusione - sono state fornite dal valutatore indipendente incaricato della valutazione intermedia del piano di sviluppo rurale 2000-06 (cfr. Agriconsulting S.p.a, *Aggiornamento rapporto di valutazione intermedia del PSR 2000-2006 della Valle d'Aosta*, Aosta, Dicembre 2005).

Tra le raccomandazioni fornite per l'impostazione della misura nel periodo di programmazione 2007-13 vi è anche quella di porre particolare attenzione affinché le indennità compensative erogate siano in grado di integrare in modo sufficiente i redditi degli agricoltori valdostani: si auspica cioè l'introduzione di una modifica volta a incrementare ulteriormente la capacità compensativa dell'intervento. Nel contempo, il valutatore suggerisce di rivedere e di perfezionare la modulazione dell'aiuto, allo scopo di evitare sia sottocompensazioni, sia sovracompensazioni agli agricoltori beneficiari.

Bisogna ancora notare come lo svantaggio naturale a carico delle aziende agricole della Valle d'Aosta non sia oggi meno rilevante che in passato: gli svantaggi che ostacolano l'attività agricola e determinano costi aggiuntivi e minori redditi agli agricoltori che operano in montagna rispetto a quelli realizzati nelle aree non svantaggiate, sono rimasti gli stessi.

Dalle considerazioni ora espresse si comprendono, dunque, le ragioni per le quali nel programma 2007-13 di sviluppo rurale della Valle d'Aosta si propone di introdurre diversi criteri di modulazione dell'intervento in esame e di incrementare il valore unitario delle indennità

compensative erogate per le situazioni più difficili e in misura decrescente al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda (art. 37 del reg. 1698/05). (cfr. Regione Autonoma Valle d'Aosta, *Programma di sviluppo rurale 2007-13 della Valle d'Aosta*, in fase di preparazione).

Allo scopo di motivare le due prospettive sopra delineate, nelle pagine seguenti si procede a misurare lo svantaggio naturale delle aziende agricole della Valle d'Aosta ripercorrendo la metodologia già seguita dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria nello studio *“L'equo indennizzo alle imprese agricole nelle zone montane e svantaggiate – Il caso della Valle d'Aosta”* i cui risultati sono stati pubblicati nella collana Analisi Regionali INEA (Roma, 2002).

### **Le condizioni di svantaggio in cui operano le aziende agricole valdostane**

Allo scopo misurare gli effetti dello svantaggio naturale, i risultati economici delle aziende agricole valdostane sono posti a confronto con quelli che competono ad analoghe realtà aziendali operanti in zone non svantaggiate del Piemonte (analisi della “situazione controfattuale”). Si intende in tal modo stimare in quale misura le cause di svantaggio naturale (difficili condizioni climatiche e ambientali, quali l'acclività del terreno e la scarsa produttività del suolo) possano influire sul funzionamento tecnico-economico delle imprese agricole, condizionandone la produttività e la redditività dei fattori produttivi.

Le informazioni utilizzate per il confronto tra le aziende agricole valdostane svantaggiate e quelle piemontesi non svantaggiate sono contenute nelle Banche Dati predisposte attraverso la Rete di informazione Contabile Agricola Italiana (RICA) che, come noto, costituiscono la fonte di implementazione della RICA italiana e comunitaria (EURICA). In particolare, si fa riferimento agli anni 2003-2004, allorquando il campione aziendale RICA è definito a partire dal campo di osservazione CE derivato dal Censimento dell'Agricoltura 2000; il disegno campionario casuale è stato costituito includendo le aziende dimensionalmente più grandi a livello regionale e stratificando le rimanenti per localizzazione, tipologia, dimensione e, infine, allocando delle unità sulla base della precisione desiderata per alcune variabili (Reddito lordo standard<sup>5</sup>, produzione lorda, consumi intermedi, ammortamenti, contributi pubblici, costi, produzione a prezzi di base).

Si è stabilito di utilizzare il campione del biennio sia per aumentare il numero di osservazioni disponibili, sia per ridurre l'effetto di possibili oscillazioni congiunturali avvenute nel periodo; con riferimento alle Banche Dati regionali RICA 2003 e 2004, si precisa che per ciascun anno il campione è composto da oltre 370 aziende agricole valdostane e da circa 1.400 piemontesi.

Poiché la realtà agricola della Valle d'Aosta comprende un numero limitato di orientamenti produttivi il confronto viene effettuato solo su due grandi aggregati di OTE principali<sup>6</sup>: un primo

---

<sup>5</sup> Il Reddito lordo standard (RLS) è una variabile economica adottata in sede comunitaria per misurare la redditività delle attività produttive agricole che indica il valore del reddito lordo corrispondente alla situazione media in una determinata regione e di una determinata attività produttiva. È composto dalla produzione lorda, comprensiva di premi e sovvenzioni legati alla produzione, al netto di alcuni costi specifici. Esso funziona da componente fondamentale nella costruzione delle due variabili di classificazione: dimensione economica complessiva dell'azienda e incidenza percentuale delle dimensioni economiche delle singole attività produttive realizzate in azienda.

<sup>6</sup> L'Orientamento tecnico economico (OTE) è determinato per ogni azienda a partire dalla dimensione economica di ciascuna coltura e allevamento presente nella struttura. In particolare a seconda dell'incidenza delle singole attività produttive sul RLS aziendale, la tipologia CE individua tre categorie di orientamento:

- OTE specializzato, quando i RLS di una o più attività produttive affini (che ricadono cioè nello stesso polo), supera i 2/3 del RLS totale dell'azienda; appartengono a questa categoria tutti gli orientamenti particolari che ricadono nei primi 5 poli;
- OTE bipolare, quando i RLS delle attività agricole che ricadono in due differenti poli specializzati, sono entrambi compresi tra 1/3 e i 2/3 del RLS aziendale; sono di tipo bipolare;
- OTE parzialmente dominante, quando le attività produttive che ricadono in uno solo dei primi cinque poli, tutte insieme raggiungono un RLS che è compreso tra 1/3 e i 2/3 di quello aziendale.

raggruppamento riguarda la “Vitifrutticoltura” (OTE 31 “aziende specializzate nella viticoltura” e OTE 32 “aziende specializzate nella frutticoltura”) ed un secondo gruppo definito “Bovini da latte” comprendente l’OTE 41 (aziende specializzate nell’allevamento bovino da latte) e l’OTE 43 (aziende specializzate nell’allevamento bovino misto). Come già ricordato, allo scopo di riprodurre la “situazione controfattuale” nel campione piemontese sono state filtrate le sole aziende localizzate in aree non svantaggiate, per poter confrontare i risultati tecnico-economici con quelli conseguiti dalle aziende agricole valdostane; ne è dunque risultato un sub-campione costituito da 667 aziende ad indirizzo vitifrutticolo (il 90% del quale è localizzato in Piemonte) e da 739 aziende orientate all’allevamento bovino da latte (il 41% del quale è localizzato in Valle d’Aosta).

Dall’analisi delle elaborazioni emergono le forti differenze che connotano l’agricoltura delle zone svantaggiate (Valle d’Aosta) e delle zone non svantaggiate (Piemonte) risaltando, *in primis*, alla diversa vocazionalità per le colture e per gli allevamenti nelle due tipologie di aree. Tali differenze sono particolarmente evidenti stratificando il campione aziendale per classi di UDE<sup>7</sup>: in Valle d’Aosta il sub-campione relativo alla vitifrutticoltura raggiunge la massima frequenza nelle classi più basse (tra 2 e 4 UDE) e in Piemonte nella classe compresa tra 16 e 40 UDE, sottolineando quindi la scarsa disponibilità in Valle d’Aosta di terreni destinati alle coltivazioni permanenti. Per quanto riguarda, invece, l’allevamento bovino da latte le aziende valdostane sono caratterizzate da dimensioni medio-grandi, situandosi la maggior frequenza nel *range* tra 16-40 UDE, mentre nelle zone non svantaggiate del Piemonte le aziende hanno dimensioni superiori a 16 UDE, toccando la maggior frequenza, tra 40 e 100 UDE.

La metodologia seguita allo scopo di quantificare gli effetti dello svantaggio naturale parte dal considerare un possibile elemento che permetta di superare la forte variabilità esistente tra l’agricoltura delle zone svantaggiate e quella delle aree normalmente vocate. Nella fattispecie, tale parametro è stato identificato nella disponibilità di lavoro, in considerazione del fatto che la realtà della famiglia diretto-coltivatrice costituisce tuttora un punto fermo, rappresentando la quasi totalità dell’imprenditoria agricola in Valle d’Aosta e in Piemonte, così come nelle altre regioni italiane.

La numerosità del sub-campione di aziende agricole oggetto di analisi è descritta in tabella 1; come si può vedere le colture permanenti (vite e frutta) sono per lo più presenti in aziende caratterizzate dall’impiego di un numero contenuto di Unità lavorative familiari (ULF inferiori a 1,5 in entrambe le regioni considerate), mentre per l’allevamento bovino da latte la classe di maggior frequenza è quella compresa tra 1,5 e 2,5 ULF.

---

<sup>7</sup> La dimensione economica delle aziende è espressa in termini di Unità di Dimensione Europea (UDE). Il valore di 1 UDE è definito come un ammontare fisso di Euro di RLS (a partire dal 1984, 1 UDE è stata fissata pari a 1.200 Euro). In sintesi la procedura per il calcolo della dimensione economica aziendale in UDE è la seguente: 1) identificazione delle attività (colture e allevamenti) presenti in azienda; 2) misurazione della dimensione fisica (ettari e numero capi di bestiame) delle attività; 3) calcolo del RLS di ogni attività aziendale moltiplicando il RLS di riferimento per la dimensione aziendale dell’attività; 4) calcolo del RLS aziendale sommando i RLS di ogni singola attività; 5) definizione della dimensione economica aziendale dividendo il RLS aziendale per il valore di 1 UDE (1.200 Euro). Le aziende in base alla loro dimensione economica vengono raggruppate in classi di UDE.

**Tab. 1 – Comparazione tra le zone svantaggiate della Valle d'Aosta e quelle non svantaggiate del Piemonte per gli indirizzi produttivi vitifrutticolo e bovini da latte: struttura e frequenza del campione di aziende selezionato**

	Vitifrutticoltura tra 0,75 ed 1,5 ULF	Bovini da latte tra 1,5 e 2,5 ULF	Totale campione selezionato
Valle d'Aosta (intero territorio)	19	233	252
Piemonte (zone non svantaggiate)	272	68	340
<b>Totale</b>	<b>291</b>	<b>301</b>	<b>592</b>

Fonte: elaborazioni da Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta e del Piemonte

Una volta definito il campo di analisi si procede al calcolo di opportuni indicatori economici e indici di efficienza aziendali, in grado di descrivere le differenze esistenti tra i diversi territori presi in esame. Gli indicatori aziendali sono sia di natura strutturale, sia economici; questi ultimi risultano determinati al netto dell'indennità compensativa percepita dalle aziende ricadenti in area svantaggiata, al fine di meglio evidenziare le possibili differenze tra l'effetto dovuto allo svantaggio ambientale che l'intervento pubblico cerca di compensare. Si precisa, inoltre, che nel calcolo degli indicatori economici delle aziende dell'area non svantaggiata il Reddito Netto è calcolato sottraendo alla corrispondente voce di bilancio gli interessi calcolati sul maggior investimento del Capitale Netto (2%) che le aziende di maggiori dimensioni possono generare (ciò allo scopo di rendere confrontabili i risultati economici di aziende con diversa disponibilità finanziaria).

Gli indici di efficienza consentono di valutare il grado di produttività della terra e del lavoro nonché la loro redditività; per quanto concerne invece il deficit di reddito che compete alle aziende agricole situate in zona svantaggiata oggetto di confronto è il Reddito Netto disponibile per ciascuna unità di lavoro familiare - come già detto, al netto dell'indennità compensativa - e il valore del corrispondente indice osservato per il gruppo di confronto.

Come si evince dalle informazioni offerte nella tabella 2, le aziende specializzate nella vitifrutticoltura della Valle d'Aosta dispongono mediamente di una SAU di molto inferiore rispetto alle aziende vitifrutticole piemontesi (poco meno di 3 ettari contro gli oltre 7 ettari delle aziende situate in aree non svantaggiate). Ciò si traduce in una disponibilità di terra per ULF e in una produttività del lavoro molto ridotta nel caso della regione alpina (rispettivamente, -54% e -71%), anche la produttività della terra è inferiore (-37%) a quella registrata nelle zone non svantaggiate del Piemonte. Per quanto riguarda i costi sostenuti dalle aziende agricole vitifrutticole, in Valle d'Aosta gli ammortamenti dei fabbricati e delle macchine presentano un'incidenza molto elevata verosimilmente a causa dei maggiori costi di realizzazione degli investimenti fondiari che si registrano nelle zone montane e acclivi, nonché della necessità di impiegare particolari macchine. Pure più elevati sono in area montana gli altri costi (affitti, salari, oneri del lavoro e interessi passivi pagati) cosicché il 30% della produzione vendibile risulta disponibile a livello di Reddito Netto, contro il 45% osservato nella "situazione controfattuale". Infine, è possibile notare come, in una condizione di scarsa redditività dei ricavi, qual è quella relativa alla vitifrutticoltura valdostana, il ricorso a lavoro salariato sia praticamente nullo.

I dati ora brevemente commentati consentono, dunque, di rappresentare la misura dello svantaggio naturale cui sono sottoposte le aziende vitifrutticole operanti in Valle d'Aosta in termini di redditività del lavoro: come si può notare, il differenziale di reddito unitario (che

corrisponde alla differenza tra i 29,3 mila euro/ULF delle aziende piemontesi e i 4,6 mila euro/ULF che competono alle aziende valdostane) ammonta a circa 24,7 mila euro/ULF<sup>8</sup>.

**Tab. 2 – Indicatori tecnico-economici e indici di efficienza misurati sul campione di aziende**

Indicatori aziendali		Vitifruitticoltura			Bovini da latte		
		Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte	Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte
Unità lavorative Familiari	ULF	1,01	1,02	0,98	1,93	2,00	0,96
Unità Lavorative Totali	ULT	1,07	1,34	0,80	2,45	2,21	1,11
Superficie Agricola Utilizzata	SAU	2,71	7,38	0,37	80,59	31,36	2,57
Unità di Bestiame Adulto	UBA	0,66	0,09	7,05	39,32	106,19	0,37
Capitale Netto	CN	204.577	213.008	0,96	493.792	713.214	0,69
Produzione Lorda Vendibile	PLV	15.140	65.901	0,23	80.528	179.192	0,45
Valore aggiunto	VA	11.481	47.156	0,24	56.333	96.219	0,59
Prodotto Netto Aziendale	PN	7.691	39.610	0,19	46.090	76.756	0,60
Reddito Netto Aziendale	RN	4.624	29.771	0,16	20.872	57.169	0,37
Indici di efficienza		Vitifruitticoltura			Bovini da latte		
		Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte	Valle d'Aosta	Piemonte	Valle d'Aosta / Piemonte
Produttività della terra	[PLV/SAU]	5.582	8.931	0,63	999	5.714	0,17
Ettari lavorati per UL	[SAU/ULT]	2,54	5,52	0,46	32,93	14,18	2,32
Produttività del lavoro	[PLV/ULT]	14.163	49.265	0,29	32.905	81.039	0,41
Incidenza costi specifici	[1-(VA/PLV)]	0,24	0,28	0,85	0,30	0,46	0,65
Incidenza ammortamenti	[1-(PN/VA)]	0,33	0,16	2,06	0,18	0,20	0,90
Incidenza altri costi	[1-(RN/PN)]	0,40	0,25	1,61	0,55	0,26	2,14
Redditività dei ricavi	[RN/PLV]	0,31	0,45	0,68	0,26	0,34	0,75
Incidenza lavoro salariato	[ULT/ULF]	1,06	1,31	0,81	1,27	1,11	1,15
Redditività lavoro familiare	[RN/ULF]	4.597	29.298	0,16	10.838	30.788	0,35
Minore redditività del lavoro familiare		24.701			19.949		

Fonte: elaborazioni da Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta e del Piemonte

Per quanto riguarda le aziende con allevamento bovino da latte si osserva che la disponibilità di SAU in Valle d'Aosta è mediamente maggiore di quella registrata in Piemonte; le aziende valdostane dispongono infatti di estese superfici destinate a coltivazioni foraggere permanenti (in particolare, prati-pascoli, pascoli e incolti produttivi d'alta quota). La struttura aziendale è tale da richiedere, in molti casi, il ricorso a manodopera extra-aziendale, generalmente avventizia, da impiegare in alpeggio nel periodo estivo. Per tale ragione, a fronte di un impiego complessivo di manodopera familiare pressoché uguale in entrambe le regioni, le ULT risultano superiori in Valle d'Aosta rispetto a quelle registrate in Piemonte. La situazione che emerge è quindi opposta a quella descritta per la vitifruitticoltura; in questo caso, infatti, la disponibilità di superficie per unità di lavoro in Valle d'Aosta è due volte e mezza quella registrata per il Piemonte, mentre la produttività della terra e del lavoro in Valle è pari appena rispettivamente al 20 e 40% di quella piemontese.

<sup>8</sup> Si sottolinea che l'entità del differenziale di reddito (RN/ULF) calcolato in riferimento al biennio 2003-04 rispetto alle aziende vitifruitticole localizzate in zone non svantaggiate è maggiore rispetto a quello a suo tempo determinato sul campione aziendale RICA 1997-1998 seguendo una metodologia di calcolo del tutto analoga (24,7 mila euro vs. 17,5 mila euro).

Per quanto riguarda i costi aziendali (aziende con bovini da latte) si osserva che il maggior valore registrato nel caso della categoria “altri costi” per la Valle d’Aosta sta ad indicare i maggiori oneri derivanti dal ricorso al lavoro salariato per la gestione dei pascoli e per l’affitto delle superfici foraggere. Questo fatto fa sì che la redditività dei ricavi risulti azzerata nel caso degli allevamenti bovini della Valle d’Aosta. La redditività del lavoro familiare ammonta in Valle d’Aosta a circa 10,8 mila euro/ULF contro i 30,8 mila euro/ULF che si registrano nelle zone non svantaggiate del Piemonte. Tale significativa differenza è dunque da attribuire alla bassa produttività del lavoro, alla ridotta redditività dei ricavi e alla necessità di impiego di lavoratori salariati, lasciando così poca disponibilità di reddito per i familiari: il differenziale aziendale è pari, infatti, a poco meno di 20 mila euro/ULF<sup>9</sup>.

Allo scopo di descrivere – attraverso i dati della RICA - gli effetti della compensazione attualmente sortiti dalla Misura III.2 del PSR 2000-06 della Valle d’Aosta, nella tabella 3 è riportata la distribuzione del campione aziendale vitifrutticolo e zootecnico sulla base, appunto, del differente livello di compensazione. Questa variabile permette di individuare qual è la percentuale di indennità compensativa effettivamente erogata rispetto a quella teoricamente spettante per rispettare le ipotesi di compensazione totale dello svantaggio e di ripartizione uniforme dell’intervento rispetto alle unità di lavoro familiare occupate. Per far questo sono state costruite quattro classi stratificando le aziende in base al differenziale di indennità erogata rapportata al reddito originariamente stimato<sup>10</sup>.

Per quanto concerne la viti-frutticoltura si osserva che il livello di sottocompensazione è praticamente totale. Infatti, le indennità compensative erogate ai sensi della Misura III.2 rappresentano solo il 5% di quelle che teoricamente spetterebbero a questa tipologia di imprese agricole che, pertanto, sono del tutto sottocompensate. È opportuno richiamare il fatto che la viticoltura e la frutticoltura di montagna richiede l’adozione di pratiche culturali particolarmente onerose, caratterizzate dalla difficoltà ad adottare una razionale meccanizzazione e dal conseguente maggior impiego di lavoro umano, senz’altro superiore rispetto a quello necessario in aree non montane.

La situazione relativa alle aziende con allevamento bovino da latte risulta più variegata. La sottocompensazione interessa oltre il 90% dei casi aziendali e, di essi, oltre il 50% è da ritenersi grave (l’indennità compensativa erogata corrisponde appena al 13% di quella teoricamente spettante) mentre il restante 40% risulta affetto da sottocompensazione di più lieve entità (viene percepito il 43% dell’indennità compensativa teoricamente spettante). Infine, il restante 10% dei casi aziendali è invece caratterizzato da un sostanziale equilibrio e, quindi, dalla buona capacità da parte dell’indennità compensativa di compensare lo svantaggio naturale.

---

<sup>9</sup> Anche per quanto riguarda gli allevamenti bovini l’entità del differenziale di reddito (RN/ULF) calcolato in riferimento al biennio 2003-04 rispetto alle aziende localizzate in zone non svantaggiate è maggiore rispetto a quello a suo tempo determinato sul campione aziendale RICA 1997-1998 seguendo una metodologia di calcolo del tutto analoga (20,0 mila euro vs. 14,1 mila euro).

<sup>10</sup> Per i dettagli metodologici si rimanda a già citato volume “L’equo indennizzo alle imprese agricole nelle zone montane e svantaggiate”.

**Tab. 3 – Effetti della compensazione in Valle d'Aosta: distribuzione del campione selezionato per livello di compensazione e valori medi delle indennità calcolate**

Tipologia	Indicatore	UM	livello di compensazione				Totale compensazione
			-2 inferiore a - 0,75	-1 da -0,75 a - 0,25	0 da -0,25 a 0,25	1 da 0,25 a 1,5	
Vitifruticoltura	Frequenza casi		19				19
	SAU media	ettari	2,71				2,71
	ULF	n.	1,01				1,01
	SAU/ULT		2,54				2,54
	Indennità teorica spettante	€	24.532				24.532
	Indennità compensativa	€	1.343				1.343
	Differenziale indennità erogata	€	- 23.189				- 23.189
Bovini da latte	Frequenza casi		123	89	21		233
	SAU media	ettari	16,57	129,12	249,79		80,59
	UBA bovini media	n.	24,08	53,07	67,86		39,10
	ULF	n.	1,92	1,96	1,81		1,93
	SAU/ULT		8,22	47,99	63,38		32,93
	UBA/ULT		11,95	19,72	17,22		15,98
	Indennità teorica spettante	€	34.122	34.944	32.149		34.258
	Indennità compensativa	€	4.501	14.815	26.944		10.464
	Differenziale indennità erogata	€	- 29.621	- 20.129	- 5.205		- 23.795

Fonte: elaborazioni da Banca Dati Regionale RICA della Valle d'Aosta

## Conclusioni

Da quanto detto finora è possibile esprimere alcune considerazioni in merito all'effettiva esigenza di adeguare l'entità delle indennità compensativa erogate a favore degli agricoltori della Valle d'Aosta nel periodo di programmazione degli interventi di sviluppo rurale 2007-13. Come si è potuto vedere, infatti, le indennità attualmente corrisposte si dimostrano inadeguate a compensare le reali condizioni di svantaggio naturale in cui versano le aziende agricole valdostane. Gli effetti dello svantaggio, misurati rispetto alla redditività del lavoro, sono del tutto evidenti poiché ammontano a circa 25 mila euro/ULF nel caso delle aziende vitifruticole e a circa 20 mila euro/ULF nel caso delle aziende con allevamento bovino da latte. Per tali ragioni si ritiene giustificata la proposta formulata dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-13 che prevede un incremento del premio unitario assegnato alle superfici foraggere delle aziende agricole valdostane, pur nel rispetto del limite stabilito dal regolamento 1698/05 (premio medio massimo pari a 250 euro per ettaro) e che, attraverso l'adozione di opportuni criteri di modulazione (diversi premi a seconda delle tipologie di zone svantaggiate, fissazione di massimali a seconda delle tipologie aziendali e delle qualità di coltura) intende evitare la sovracompensazione e realizzare una migliore perequazione (rispetto alla situazione osservata nella programmazione 2000-06) dell'intervento a favore degli agricoltori delle zone svantaggiate.

Si specifica infine che le disposizioni di cui ai punti 9.V.A.1., 9.V.B.1., 9.V.B.2., 9.V.B.3. e 9.V.B., secondo capoverso, dell'Allegato II al Regolamento (CE) n. 817/2004 si applicano sino alla data del 31 dicembre 2009. La distinzione, tuttavia, tra A e B, rispettivamente caratteristiche principali/altre informazioni, è annullata.

## **GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”**

Di seguito si riportano le giustificazioni economiche della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 della Valle d’Aosta. Si fa presente che i processi produttivi “Baseline” sono relativi ad aziende agricole che rispettano sia il regime di Condizionalità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414/07 (vedi allegato 4) sia le Buone Pratiche Agricole Normali (BPAn) utilizzate tradizionalmente in Valle d’Aosta e di seguito descritte per qualità culturale:

- Prato irriguo (PRI): terreno razionalmente coltivato e irrigato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) a seconda del tipo di organizzazione dell’azienda e delle caratteristiche pedoclimatiche e altimetriche della zona. Vedi tabella A per l’epoca di sfalcio.
- Prato asciutto (PR): terreno razionalmente coltivato, sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) se la localizzazione altimetrica e le condizioni climatiche stagionali lo consentono. Nella tabella A è riportata la data entro la quale dev’essere effettuata la prima utilizzazione.
- Pascolo fertile (PF): terreno erboso, irrigato e non, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicapri ed equini, in proprietà o in affida, sul quale vengono effettuati opportuni interventi colturali (concimazioni, decespugliamenti, spietramenti, ecc.). Ai soli fini del pagamento dei premi agroambientali previsti dall’Azione 2 (Alpicoltura), il pascolo fertile e il pascolo magro (vedi categoria successiva) vengono unificati nell’unica categoria “Pascolo”.
- Pascolo magro (PM): terreno, in prevalenza erboso, generalmente marginale e poco produttivo, utilizzato mediante il pascolamento razionale di bovini, ovicapri ed equini, in proprietà o in affida. La superficie non è soggetta a particolari interventi colturali. Ai soli fini del pagamento dei premi agroambientali previsti dall’Azione 2 (Alpicoltura), il pascolo fertile e il pascolo magro vengono unificati nell’unica categoria “Pascolo”.
- Prato arborato (PRA): terreno su cui sono presenti alberi da frutto, allineati o sparsi, con una densità tra:
  - 50 -180 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su franco;
  - 100 - 300 piante/ha per le pomacee e le drupacee coltivate su portainnesti clonali;
  - 40 - 100 piante/ha per il castagno ed il noce.

Il terreno deve essere razionalmente coltivato effettuando almeno uno sfalcio di produzione, integrato da una o più utilizzazioni (sfalcio o pascolamento) a seconda del tipo di organizzazione dell’azienda e delle caratteristiche pedoclimatiche e altimetriche della zona. Nella tabella A sono riportate le date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni.

- Superfici multifunzionali (SM): superfici foraggere coltivate secondo schemi gestionali diversi da quelli sopra individuati in quanto utilizzate, oltre che a scopi agricoli, anche per finalità diverse quali manifestazioni, attività di campeggio temporanee, ecc., sempre che consentano e abbiano una buona compatibilità con l’esercizio di una razionale attività agricola. L’inserimento di queste superfici è consentito esclusivamente nel caso in cui il richiedente presenti una relazione che descriva dettagliatamente i connotati delle attività extra-agricole svolte. Un’apposita commissione interna dell’Assessorato



dell'Agricoltura valuterà la loro ammissibilità e il livello di premio concedibile in rapporto alla coltura agraria di riferimento.

- Frutteto (F): superficie investita ad alberi da frutto quali melo, pero, albicocco, ciliegio, ecc.. Il sesto di impianto è regolare e la densità è superiore a 180 piante/ha, se allevati su franco, e 300 piante/ha, se coltivati su portainnesti clonali.
- Vigneto per la produzione di vino DOC (VD): terreno coltivato a vitigni atti alla produzione di vini di qualità (DOC). La densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola.
- Vigneto per la produzione di altri vini (VT): terreno coltivato a vitigni atti alla produzione di vini che non rientrano fra quelli di qualità. La densità dev'essere di almeno 5000 piante/ha per allevamento a filare e alberello e 1200 piante/ha per allevamento a pergola.

Nelle tabelle che seguono si mette in evidenza il confronto fra le disposizioni “baseline” (condizionalità e Buona Pratica Agricola normale) e gli impegni previsti dalle cinque Azioni agroambientali della Misura 214 del PSR della Valle d'Aosta.

TABELLA DI CONFRONTO FRA DISPOSIZIONI “BASELINE” (CONDIZIONALITA’ E BUONE PRATICHE AGRICOLE NORMALI), IMPEGNI AGROAMBIENTALI E IMPEGNI PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA																	
Azione 1 – “FORAGGICOLTURA” - Azione 2 “ALPICOLTURA” – AZIONE 4 “SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA D’ESTINZIONE - AZIONE 5 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”																	
OBBLIGHI BASELINE E DI BUONA PRATICA AGRICOLA (PER TUTTE LE AZIONI)	OBBLIGHI AGROAMBIENTALI (PER LE AZIONI 1 – 2 - 4 )	OBBLIGHI PER L’AZIONE 5 AGRICOLTURA BIOLOGICA															
<p><b>CONDIZIONALITA’</b></p> <p>- Rispetto dell’ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE, ovvero: rispetto delle norme del codice di buona pratica agricola, nonché le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)e quindi rispetto della norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendenza; norma 4.2 gestione delle superfici ritirate dalla produzione.</p> <p>- Rispetto dell’Obiettivo 2- SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO –“Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche” ,rispetto della norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541,modificate dal D.M. 18 ottobre 2007, n. 13286, ovvero: divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga, che tratta la possibilità contraria, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.</p> <p><b>Le norme di Buona Pratica Agricola normale (BPAn)</b> stabiliscono inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Aziende zootecniche di fondovalle: come previsto dalle norme sopra citate, l’apporto di azoto totale/ha non dev’essere superiore a 340 kg per anno; peraltro, come riportato al paragrafo di questo Allegato “Determinazione del carico animale” (pag. 5), il carico massimo per la BPAn, pari a 4 UBA*/ha su base annua per le Razze autoctone (e di 3 UBA/ha per le razze non autoctone), corrisponde a 227 kg/ha di N; è possibile una correzione eventuale degli squilibri di elementi nutritivi tramite concimazioni chimiche non superiori a 50 kg/ha di N, 30 kg/ha di P e 30 kg/ha di K.</li><li>Aziende foraggicole di fondovalle (prati permanenti): concimazione minerale con apporto di 46 unità/ha di N/minerale e letamazione pari 135 q/ha con letame maturo (pari a 54 unità/ha di N organico); questa concimazione assicura l’apporto di 100 unità/ha di N totale, che rappresenta il fabbisogno medio di Azoto di un prato permanente.</li><li>Aziende di alpeggio: il carico normale in BPAn è di 0,8 UBA*/ha (pari a 45 unità/ha di N); nessun obbligo in merito al carico animale minimo.</li><li>Le date di utilizzazione dei prati-pascoli sono, di norma, quelle indicate nella tabella seguente:</li></ol> <table><tr><th>Altimetria</th><th>Numero Minimo di utilizzazioni (sfalcio-pascolo)</th><th>Date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni</th></tr><tr><td>Sotto 600 s.l.m.</td><td>3 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 30/06 Seconda utilizz.: 30/08</td></tr><tr><td>Tra 600 e 1100 s.l.m.</td><td>3 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 10/07 Seconda utilizz.: 10/09</td></tr><tr><td>Tra 1100 e 1500 mt s.l.m.</td><td>2 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 20/07</td></tr><tr><td>Oltre 1500 mt slm</td><td>2 di cui almeno uno sfalcio di produzione</td><td>Prima utilizz.: 10/08</td></tr></table>	Altimetria	Numero Minimo di utilizzazioni (sfalcio-pascolo)	Date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni	Sotto 600 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 30/06 Seconda utilizz.: 30/08	Tra 600 e 1100 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/07 Seconda utilizz.: 10/09	Tra 1100 e 1500 mt s.l.m.	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 20/07	Oltre 1500 mt slm	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/08	<p><b>AZIONE 1: FORAGGICOLTURA</b></p> <p>Intervento“<u>RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE</u>” (aziende zootecniche) Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn (punto 1): eliminazione delle concimazioni chimiche e riduzione del carico animale a 2,2 UBA*/ha (pari a 122 kg di N assimilabile per ha): la riduzione effettiva di N totale rispetto alla BPAn è quindi pari a 155 unità/ha di N, date dalla sottrazione fra l’N totale apportato in BPAn (227 unità/ha corrispondenti a 4 UBA*/ha sommate alle 50 unità di N minerale), meno le 122 unità/ha del carico agroambientale corretto. Tale riduzione corrisponde al 56% di N. Il corretto carico animale può essere garantito anche attraverso un accordo fra aziende zootecniche e foraggiere (esempio Contratto fieno-letame).</p> <p>Intervento “<u>GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI</u>” (aziende foraggicole): Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn (punto 2) eliminazione delle concimazioni chimiche (meno 46 unità/ha di N) e letamazione con letame maturo per un massimo di 170 q/ha (pari a 68 kg/ha di N organico); ne risulta una riduzione effettiva dell’Azoto totale pari a 32 unità/ha di N (-32%). L’apporto di letame può essere garantito attraverso un accordo fra aziende foraggiere e zootecniche (esempio Contratto fieno-letame).</p> <p><b>AZIONE 2: ALPICOLTURA</b></p> <p>Intervento: “<u>GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO</u>” Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn (punto 3) Il carico agroambientale corretto per gli alpeggi è fissato in 0,5 UBA*/ha, che determina una riduzione dell’N totale apportato pari a 17 kg/ha di N (pari al 38%): la riduzione è determinata dalla differenza fra 0,8 UBA*/ha della BPAn (corrispondenti a 45 kg/ha di N) e le 0,5 UBA*/ha del carico agroambientale corretto (pari a 28 kg/ha di N). Il carico animale minimo non può essere inferiore a 0,10 UBA*/ha.</p> <p><b>AZIONE 4 “ SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA D’ESTINZIONE</b> <b>Obblighi generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze;</li><li>- riproduzione in purezza di un numero di UBA* almeno pari a quello per il quale è stato richiesto l'aiuto, lasciando comunque la possibilità di sostituire, nel corso dell’impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica;</li><li>- rispetto del carico massimo di 4 UBA*/ettaro;</li><li>- allevare almeno 1 UBA* per le razze bovine e almeno 0,6 UBA per quelle ovi-caprine.</li></ul>	<p><b>Obblighi generali</b></p> <p>Possono accedere gli agricoltori gestori di allevamenti zootecnici, inseriti nell’elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del D. lgs. N.220/95, della Legge regionale 36/99 o, in mancanza di tale requisito, in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dall’Organismo di controllo competente.</p> <p>La misura consiste nell’assunzione, da parte dell’imprenditore agricolo, dell’impegno ad adottare o mantenere i metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/07 che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91, dal D.lgs. n. 220/95, dalla legge regionale n. 36/99 e della legge 8/01.</p> <p>Possono accedere gli iscritti all’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica o presentare, all’atto della domanda, l’attestato di conformità per l’anno in corso.</p> <p>Altri impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- conservare la documentazione prescritta dal Reg. (CE) 834/07 che abroga il Reg. (CEE) 2092/91;</li><li>- sottoporsi ai controlli aziendali, anche senza preavviso, da parte dei funzionari regionali ed fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all’esecuzione dei controlli, nonché a consentire il prelievo di campioni di terreno o prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi;</li><li>- l’impegno deve interessare tutta la superficie agricola utilizzata (S.A.U) dell’unità aziendale investita in una determinata coltura.</li></ul> <p>Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn: punti 1) e 2) Rispettare integralmente i vincoli derivanti dall’applicazione del Reg (CE) 1804/99, e della legge regionale 8/01;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l’impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita nelle qualità colturali prative;</li><li>- le qualità colturali delle superfici di fondovalle e mayen oggetto del premio sono le seguenti: prato irriguo, prato asciutto;</li><li>- tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda, devono essere allevati secondo le disposizioni del Reg. (CE) 834/07 che abroga il Reg. (CEE) 2092/91;</li><li>- i carichi UBA*/ha massimi sono stabiliti dalla legge regionale 8/01 che stabilisce le produzioni bovine biologiche e foraggiere, e per il loro calcolo del carico si utilizzano i parametri di calcolo relativi ai pagamenti agroambientali;</li></ul> <p>punto 2): divieto di concimazione minerale.</p>
Altimetria	Numero Minimo di utilizzazioni (sfalcio-pascolo)	Date entro le quali devono essere effettuate le utilizzazioni															
Sotto 600 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 30/06 Seconda utilizz.: 30/08															
Tra 600 e 1100 s.l.m.	3 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/07 Seconda utilizz.: 10/09															
Tra 1100 e 1500 mt s.l.m.	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 20/07															
Oltre 1500 mt slm	2 di cui almeno uno sfalcio di produzione	Prima utilizz.: 10/08															

TABELLA DI CONFRONTO FRA DISPOSIZIONI “BASELINE” (CONDIZIONALITA’ E BUONE PRATICHE AGRICOLE NORMALI), IMPEGNI AGROAMBIENTALI E IMPEGNI PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA		
Azione 3 - FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA – AZIONE 5 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”		
OBBLIGHI BASELINE E DI BUONA PRATICA AGRICOLA (BPA)	OBBLIGHI AGROAMBIENTALI Azione 3 - FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA	OBBLIGHI PER L’AZIONE 5 AGRICOLTURA BIOLOGICA
<p><b>- Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari</b></p> <p>L’impiego di fitofarmaci e di loro coadiuvanti appartenenti a tutte le classi di tossicità (molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) irritanti (Xi e non classificati) comporta, da parte del titolare di azienda, ai sensi dell’articolo 42 del DPR 290/2001, la tenuta di un registro dei trattamenti, detto anche quaderno di campagna, dove devono essere annotati i dati specificati dal citato art. 42 e approfonditi dalla circolare applicativa del ministero delle politiche agricole e forestali del 31 ottobre 2003 dal titolo: “Modalità applicative dell’art. 42 del Decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari”.</p> <p>Inoltre l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn), è subordinata al possesso dell’apposita autorizzazione rilasciata a coloro che hanno seguito un apposito corso di formazione e sostenuto positivamente l’esame finale, dall’ufficio regionale competente in materia fitosanitaria e produzioni vegetali della Valle d’Aosta. L’utilizzo di tali prodotti comporta anche la conservazione per un anno dei relativi moduli di acquisto di previsti dal comma 6 dell’ art. 24 del DPR 290/2001.</p> <p>I soggetti che utilizzano fitofarmaci e loro coadiuvanti sono tenuti inoltre a rispettare le pratiche relative all’acquisto, al trasporto e alla conservazione in azienda dei fitofarmaci, di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· acquistare i fitofarmaci esclusivamente presso rivenditori autorizzati;</li><li>· non acquistare o cedere prodotti sfusi;</li><li>· non far utilizzare tali prodotti da persone incompetenti o non autorizzate;</li><li>· per il trasporto non utilizzare mezzi destinati al trasporto di passeggeri, derrate alimentari o alimenti per animali;</li><li>· conservare tali prodotti in luoghi appositi, asciutti, inaccessibili ai bambini, alle persone estranee e agli animali e possibilmente in locali non interrati. I fitofarmaci classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) devono essere tenuti sotto chiave – all’esterno apporre la scritta o il simbolo di VELENO;</li><li>· non conservare prodotti fitosanitari a contatto con bevande e alimenti;</li><li>· redigere un registro di magazzino in cui tenere aggiornato l’elenco dei prodotti presenti.</li></ul> <p><b>- Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti</b></p> <p>In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici si fa riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali:</p> <p>- recepimenti nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nell’ambito della protezione dell’acqua dai nitrati si fa riferimento alla normativa 91/676/CE su cui si basa la BPAn;</li><li>- in ambito di prevenzione e riduzione dell’inquinamento si fa riferimento al D.Lgs 18/2/05 n° 59;</li></ul> <p>- recepimenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d’Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006;</li><li>- Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 che stabilisce lo stoccaggio il trattamento la maturazione e l’utilizzo dei residui organici di origine zootecnica (liquame e letame) conseguenti all’esercizio dell’attività di allevamento, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee e di limitare le esalazioni maleodoranti.</li></ul> <p><b>Le norme di BPAn stabiliscono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Concimazione chimica non superiore alle 70 unità di N/ha, 50 di P/ha, 130 di K/ha per la viticoltura;</li><li>2. Concimazione chimica non superiore alle 80 unità di N/ha, 110 unità di P/ha e 110 unità di K/ha per la frutticoltura ;</li><li>3. Possibilità di integrare la fertilizzazione con concime organico;</li><li>4. Utilizzo di principi attivi ammessi dalle leggi vigenti, ovvero in media 10 trattamenti antiperonosporici, 10 trattamenti antioidici, 3 trattamenti antibiotritici, 3 trattamenti insetticidi, 1 trattamento acaricida, ammessi in tutto 27 trattamenti per la viticoltura;</li><li>5. Numero 10 trattamenti fungicidi e un massimo di 6 insetticidi per la frutticoltura;</li><li>6. Diserbo chimico ammesso con terbutilazina, diuron, paraquat, glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio ecc.. per la viticoltura;</li><li>7. Diserbo chimico ammesso con glifosate, 2,4 D e MCPA per un massimo di 3 interventi per la frutticoltura.</li></ol>	<p>Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn:</p> <p>VITICOLTURA:</p> <p>punto 1): riduzione a 10 unità di Nminerale/ha e letamazione integrativa (punto 3 BPAn) pari a 80 q/ha (pari a 32 unità Norganico/ha): la riduzione globale di azoto (= 28 kg/ha di N) corrisponde al 40% dell’N totale apportato con la BPAn;</p> <p>FRUTTICOLTURA:</p> <p>punto 2): riduzione a 20 unità di Nminerale/ha e letamazione integrativa (punto 3 BPAn) pari a 62 q/ha (pari a 25 unità Norganico/ha): la riduzione globale di azoto (= 35 kg/ha di N) corrisponde al 44% dell’N totale apportato con la BPAn;</p> <p>Sia per la viticoltura che per la frutticoltura, le aziende aderenti devono adottare sull’intera superficie aziendale le disposizioni tecniche contenute dei “Disciplinari di produzione integrata” (norme generali e di coltivazione) delle diverse colture, conformemente alle linee guida approvate dal "Comitato tecnico scientifico nazionale” istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31 gennaio 2005.</p> <p>Inoltre è prevista la compilazione di un apposito registro di concimazione e obbligo di detenzione delle fatture di acquisto dei concimi chimici.</p>	<p>La misura consiste nell’assunzione, da parte dell’imprenditore agricolo, dell’impegno ad adottare o mantenere i metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/07 che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91, dal D.lgs. n. 220/95, dalla legge regionale n. 36/99 e della legge 8/01.</p> <p>Obblighi aggiuntivi rispetto alla BPAn:</p> <p>punto 1): divieto di utilizzo di concimi chimici per quanto riguarda la viticoltura;</p> <p>punto 2): divieto di utilizzo di concimi chimici per quanto riguarda la frutticoltura;</p> <p>punto 3): sostituzione totale della quota di fertilizzazione con concime organico;</p> <p>punti 4) e 5): trattamenti antiparassitari consentiti come descritti nel Reg. (CE) 834/07 che abroga il Reg. (CEE) 2092/91;</p> <p>punti 6) e 7): divieto di utilizzo di diserbanti di sintesi, quindi sostituzione degli stessi con diserbo manuale.</p> <p>Possono accedere gli iscritti all’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica o presentare, all’atto della domanda, l’attestato di conformità per l’anno in corso.</p> <p>Altri impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- conservare la documentazione prescritta dal Reg. (CE) 834/07 che abroga il Reg. (CEE) 2092/91;</li><li>- in caso di controlli aziendali da parte dei funzionari regionali, fornire le informazioni e la documentazione (documenti contabili, fatture, verbali di ispezione, ecc.) necessari all’esecuzione dei controlli, nonché consentire il prelievo di campioni di terreno o di prodotti che potranno essere sottoposti ad analisi;</li><li>- l’impegno deve interessare tutta la superficie agricola utilizzata (S.A.U) dell’unità aziendale investita in una determinata coltura.</li></ul>

## DESCRIZIONE DELLE AZIONI

### Azione 1. FORAGGICOLTURA

#### a) Aziende zootecniche

Intervento: RIDUZIONE DEL CARICO ANIMALE

#### Giustificazione del premio proposto

Considerate le seguenti voci per un allevamento bovino con lattifere della Razza Valdostana Pezzata Rossa che produce latte per la vendita diretta ad un caseificio che trasforma il latte in Fontina DOP:

- una differenza di carico massimo fra allevamento baseline (4 UBA\*/ha) e allevamento agroambientale (2,2 UBA\*/ha);
- una quota di rimonta pari al 20%, talché la quota di vacche in produzione è pari all'80%;
- una produzione media delle bovine pari a 40 quintali di latte per lattazione;
- un prezzo medio del latte corrisposto dal caseificio pari a 0,40 €/litro;
- nei costi variabili si evidenziano le sole voci che differiscono nel confronto baseline/integrato, cioè quelle del mangime (specificati al fondo della tabella) e dei costi di transazione (20%):

Processo produttivo Allevamento bovino da latte	Baseline	Agroambiente
Carico UBA/ha	4	2,2
Produzione unitaria (q/UBA)	40	40
Prezzo unitario (€/q latte)	40	40
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	6.400	3.520
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	1.343	829
Mangimi (*)	1.343	759
costi di transazione legati alla tenuta dei registri (20%)	0	70
Margine Lordo (€/Ha)	5.057	2.691
<b>Differenziale di Margine Lordo</b>		<b>- 2.366</b>

#### Costi mangimi/anno (\*)

Carico UBA/ha	4	2,2
Fabbisogno di mangimi per UBA/anno (q)	15	15
Costo mangimi (€/q)	23	23
Totale costo mangimi	1.343	759

Il differenziale di Margine lordo ottenuto per il processo “allevamento bovino da latte” è confermato anche nel caso di trasformazione diretta del latte in Fontina da parte dell'allevatore presso le strutture aziendali (casera): il minore reddito, anche in questo caso, è generato dalla minore produzione ad ettaro derivante dal carico imposto dall'impegno agroambientale (2,2 UBA\*/ha), ma si considerano i seguenti fattori per la trasformazione:

- una resa casearia in Fontina DOP<sup>1</sup> pari a 0,095;
- un prezzo medio di vendita per la Fontina DOP pari a 5,80 €/kg.

<sup>1</sup> La Fontina DOP è il prodotto caseario a cui si destina la quota maggioritaria del latte prodotto in Valle d'Aosta.

Ne consegue che la perdita di reddito ad ettaro per l'azienda che produce e trasforma in loco il proprio latte in fontina è pari a:

differenza di carico massimo \* quota vacche in produzione \* resa casearia \* prezzo unitario Fontina

$$1,8 \text{ UBA/ha} \times 0,8 \times 4.000 \text{ Kg} \times 0,095 \times 5,8 \text{ €/kg} = 3.174 \text{ €/ha}$$

Sottraendo al mancato reddito i costi variabili del processo produttivo “allevamento bovino da latte” integrato (pari a 829 €, vedi tabella precedente), si ottiene un differenziale di reddito pari a circa 2.345 €/ha.

Infine, l'entità del premio agroambientale corrisposto per l'allevamento bovino da latte è giustificata per entrambi i processi produttivi sopra illustrati, ed è inferiore al massimale stabilito dal reg. (CE) n. 1698/05 (“altri usi del suolo”, massimale pari a 450 €/Ha).

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 350 €/ha.

## **b) Aziende non zootecniche**

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DEI PRATI PERMANENTI

### Giustificazione del premio proposto

L'intervento vuole incentivare la corretta gestione del territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al controllo dello spandimento dei reflui zootecnici. Il prospetto di seguito riportato evidenzia come la riduzione della quota di azoto imposta dall'impegno agroambientale determini una perdita di produzione pari a circa il 16–17 %. La resa unitaria del processo è maggiore rispetto a quello integrato a ragione dell'apporto di fertilizzanti chimici in aggiunta al mantenimento della sostanza organica nel terreno ed alla possibilità di risemine con materiale selezionato, pratiche che aumentano sensibilmente la quantità e la qualità della produzione foraggera.

Il letame impiegato nel processo agroambientale è calcolato in base agli asporti di azoto di un prato permanente, per i quali necessitano 170 q/ha circa di letame.

<b>Processo produttivo Prati Permanenti</b>	<b>Baseline</b>	<b>Agroambiente</b>
Resa unitaria q/Ha	80	70
Prezzo unitario €/q	20	20
prodotto principale (€/Ha)	1.600	1.400
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	1.600	1.400
Totale Costi variabili (€/Ha) di cui:	934	964
sementi	50	0
fertilizzanti	38	0
letame impiegato	200	340
Salariati avventizi	546	474
acqua, elettricità e combustibili	100	100
costi di transazione legati alla stipula del contratto fieno-letame (20%)	0	50
Margine Lordo (€/Ha)	666	436
<b>Differenziale di Margine Lordo €/Ha</b>		<b>- 230</b>

Considerato il differenziale di margine lordo, il premio proposto è giustificato ed è inferiore al massimale stabilito dal reg. (CE) n. 1698/05: il premio proposto è fissato in 230 €/ha se il letame, attraverso il “Contratto fieno-letame”, proviene da un’azienda zootecnica che abbia sottoscritto l’impegno agroambientale “Riduzione del carico animale”; diversamente, se il letame, attraverso il “Contratto fieno-letame”, proviene da un’azienda zootecnica convenzionale, il premio è ridotto a 180 €/ha.

## **Azione 2. ALPICOLTURA**

Intervento: GESTIONE AMBIENTALE DELLE SUPERFICI FORAGGERE DI ALPEGGIO

### Giustificazione del premio proposto

Considerati la differenza di carico massimo fra un’azienda d’alpeggio “baseline” e una agroambientale (differenza fra 0,8 e 0,5 UBA\*/ha = 0,3 UBA\*/ha), una permanenza di 120 giorni in alpeggio (necessita quindi riportare il dato su base annua), una quota improduttiva di rimonta pari al 20% (quindi una consistenza di stalla pari all’80%), una resa casearia della Fontina pari a 0,095 ed una produzione media in alpeggio pari a 8,75 quintali di latte, e il prezzo medio per la Fontina DOP prodotta in alpeggio (6,10 €/kg), risulta la seguente perdita di produzione (mancato reddito) per il bestiame autoctono:

$$\frac{0,3 \text{ UBA/ha} * 365/120 \text{ giorni} * 0,8 \text{ UBA} * 875 \text{ Kg latte/UBA} * 0,095 \text{ kg Fontina/kg latte} * 6,10 \text{ €/Kg}}{= 370 \text{ €/ha}}$$

Sottraendo al mancato reddito i costi variabili del processo produttivo “allevamento bovino da latte” (i quali, in base alle informazioni in possesso dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ammontano all’incirca al 40% dei ricavi, pari a 148 €/ha), si ottiene un differenziale di reddito pari a 222 €/ha.

Il premio proposto è quindi giustificato; anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 75 €/ha.

### Azione 3. VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Intervento: RIDUZIONE DEGLI INPUT CHIMICI IN VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

#### Giustificazione del premio proposto

L'impegno incide sui processi produttivi "viticoltura" e "frutticoltura" in termini di maggiori costi e di minori ricavi, come descritto nelle tabelle seguenti.

Si precisa che la differenza fra il processo "baseline" e quello integrato nella voce "salariati avventizi" è determinata dall'incidenza di operazioni manuali (decespugliamento per entrambi i processi e diradamento solo per il melo) a sostituzione dei trattamenti antiparassitari e diserbanti non ammessi o ammessi in misura limitata nel processo integrato.

Processo produttivo Vite da vino	Baseline	Agroambiente
Resa unitaria q/Ha	92	90
Prezzo unitario €/q	200	200
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	18.400	18.000
Totale Costi variabili (€/Ha) di cui:	4.869	6.192
antiparassitari	975	780
diserbanti	396	176
fertilizzanti	192	60
letame impiegato	50	160
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.157	4.745
costi di transazione dovuti a nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	170
Margine Lordo (€/Ha)	13.531	11.808
<b>Differenziale di Margine Lordo €/ha</b>		<b>- 1.723</b>

Processo produttivo Melo	Baseline	Agroambiente
Resa unitaria q/Ha	285	250
Prezzo unitario €/q	38	38
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	10.830	9.500
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	6.530	6.620
antiparassitari	1.770	1.298
diserbanti	330	175
fertilizzanti	390	150
letame impiegato	40	125
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.900	4.600
costi di transazione dovuti a nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	85
Margine Lordo (€/Ha)	4.300	2.880
<b>Differenziale di Margine Lordo €/ha</b>		<b>- 1.420</b>

Considerati i differenziali di Margine Lordo ottenuti per i due processi produttivi, i premi proposti giustificati e corrispondono a quelli della precedente programmazione 2000-2006; anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, i premi proposti sono fissati in 840 €/ha per la Vitecoltura e 775 €/ha per la Frutticoltura.

#### Azione 4. SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

##### Giustificazione dei premi proposti: salvaguardia delle razze bovine Valdostana Pezzata Nera e Valdostana Castana

Vista l'omogeneità sostanziale della gestione delle due razze si propone un'unica giustificazione economica in cui si evidenziano i mancati ricavi derivanti dalle differenze di produzione.

L'intensità dell'aiuto è giustificata dalla minore produzione lattifera delle razze oggetto di salvaguardia rispetto alla razza Valdostana Pezzata Rossa comunemente allevata nella Regione.

Razza	Totale kg latte / Uba *
Pezzata Rossa Valdostana	3.998
Pezzata Nera Valdostana	2.930
Castana Valdostana	2.930

\* Dati relativi alle medie produttive di razza (anno 2006) a cura dell'A.NA.BO.RA.VA. (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana)

**Calcolo dei mancati ricavi:** considerato un prezzo medio di conferimento del latte di 0,40<sup>2</sup> €/kg e una mancata produzione di 1.068 kg per ogni UBA\* appartenente alle due Razze oggetto dell'intervento, si ottiene:

$$\begin{aligned}\text{mancati ricavi} &= \text{prezzo unitario del latte} * \text{mancata produzione per capo} \\ &= 0,40 \text{ €/kg} * 1.068 \text{ kg/UBA}^* = 427 \text{ €/UBA}^*\end{aligned}$$

**Calcolo dei minori costi di allevamento:** considerate le spese specifiche per l'allevamento bovino in Valle d'Aosta (quantificate in 700 €/UBA) e un minor fabbisogno alimentare delle razze autoctone in via d'estinzione (- 15%), i minori costi di allevamento risultano:

$$\begin{aligned}\text{minori costi/UBA} &= 15 \% \text{ dei costi di allevamento per 1 UBA di Valdostana Pezzata Rossa} \\ &= (15/100) * 700 \text{ €/UBA} = 105 \text{ €/UBA}\end{aligned}$$

Considerati i mancati ricavi (427 €/UBA) e i minori costi di allevamento (105 €/UBA\*), si ottiene un minor reddito definitivo di 322 €/UBA\*; i premi proposti per le due razze bovine Valdostana Pezzata Nera e Valdostana Castana, pari a 200 €/UBA\*, sono dunque giustificati.

<sup>2</sup> Dato desunto dai bilanci 2005 dei caseifici cooperativi valdostani che trasformano il 70% del latte prodotto nella Regione - Ufficio Statistica dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Valle d'Aosta.



### Giustificazione del premio proposto: **salvaguardia Razza Caprina Valdostana**

Nel calcolo delle perdite di reddito per tale razza si tiene conto della mancata produzione di latte, in quanto tali animali vengono allevati, oltre che per la produzione di capretti, anche per la produzione di latte destinato alla trasformazione in formaggi. La produzione media di tale razza viene rapportata a quella della Camosciata delle Alpi come riportato in tabella.

Razza	Produzione annua (kg/capo)
Camosciata delle Alpi *	600
Caprina Valdostana **	400

\* Dati Associazione Italiana Allevatori (AIA)

\*\* Dati Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV)

Considerato che ad 1 UBA corrispondono 6,66 capre, che la mancata produzione ammonta a circa 200 kg per capo (vedi tabella precedente) e che il prezzo medio per il latte di capra è di 0,55 €/kg, si ottiene un mancato ricavo per UBA come segue:

$$\begin{aligned}\text{Mancato ricavo} &= \text{numero di capi} * \text{mancata produzione per capo} * \text{prezzo unitario} \\ &= 6,66 \text{ capi/UBA} * 200 \text{ kg/capo} * 0,54 \text{ €/kg} = 719 \text{ €/UBA}\end{aligned}$$

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 200 €/UBA.

### Giustificazione del premio proposto: **salvaguardia Razza Ovina Rosset**

Nel calcolo delle perdite di reddito non è stata presa in considerazione la produzione di latte in quanto gli animali non vengono munti a favore dell'alimentazione degli agnelli che sono venduti per la carne. L'intensità dell'aiuto è giustificata dal minore peso alla nascita e dal relativo accrescimento degli agnelli rispetto alle altre razze maggiormente diffuse come riportato in tabella.

Razza	Età ed accrescimento ponderale in kg			
	nascita	45 gg	60 gg	90 gg
Merinizzata italiana *	3,6	15.5	26	40
Rosset **	2,2	11	18	32

\*Dati dell'Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa)

\*\*Dati Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV)

Considerati:

- un accrescimento medio inferiore di 8 kg tra i 60 e 90 giorni di vita;
- un valore medio di mercato di 2,63 €/kg di peso vivo<sup>3</sup> per agnelli superiori ai 16 kg;
- un tasso di gemellarità in ambo le razze pari al 60%<sup>4</sup>;

si ottengono le seguenti proporzioni:

1 UBA = 6,66 Pecore  
Parti gemellari = 4 pecore = 8 agnelli  
Parti singoli = 2,66 pecore = 2,66 agnelli  
Totale agnelli = 10,66

Ne consegue un mancato ricavo per UBA come di seguito descritto:

$$\begin{aligned}\text{Mancato ricavo} &= \text{numero di agnelli} * \text{peso vivo medio} * \text{prezzo al kg} \\ &= 10,66 * 8 \text{ kg} * 2,63 \text{ €/kg} = \mathbf{224 \text{ €}}\end{aligned}$$

Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 200 €/UBA.

---

<sup>3</sup> Rivelazioni ISMEA, anno 2004

<sup>4</sup> Disciplinare razze merinate e Tesi di Laurea Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina Veterinaria Dott. Claudio Ottavio, 1974)

## Azione 5. AGRICOLTURA BIOLOGICA

I premi proposti per gli interventi afferenti all'azione "Agricoltura biologica" sono riportati nel quadro riepilogativo seguente:

AGRICOLTURA BIOLOGICA ZOOTECNICA	450 €/ha
AGRICOLTURA BIOLOGICA VEGETALE:	
COLTURE FORAGGERE BIOLOGICHE	350 €/ha
VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA BIOLOGICHE	900 €/ha
ERBE E PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI BIOLOGICHE	400 €/ha
PICCOLI FRUTTI BIOLOGICI	400 €/ha
COLTURE ORTICOLE BIOLOGICHE	300 €/ha

Seguono le giustificazioni economiche dei premi sopra descritti.

### Giustificazione del premio proposto: Agricoltura biologica zootecnica

Alle aziende biologiche si riconosce un premio aggiuntivo, derivante dal bilancio fra maggiori costi di gestione e maggiori ricavi ottenuti dalla vendita di latte biologico. Complessivamente gli effetti delle singole voci determinano i seguenti fattori di costo e/o di economia a livello di singolo processo produttivo:

- diminuzione delle rese;
- aumento del fabbisogno di manodopera;
- aumento dei prezzi di vendita delle produzioni;
- economie conseguenti alla diminuzione delle rese (spese di raccolta).

Gli effetti indotti dalle misure agroambientali biologiche coinvolgono l'intera organizzazione aziendale, prevalentemente in funzione dell'ordinamento produttivo adottato:

- adesione alla tecnica biologica per tutta la superficie aziendale;
- vincoli rotazionali;
- vincoli conoscitivi e manutentori.

A tal proposito, per il calcolo della perdita di reddito, viene presa in considerazione la tipologia aziendale che permane in fondovalle per l'intero anno e quindi sostanzialmente priva di pascoli, che non dà il bestiame in affida a terzi nei mesi estivi e quindi non praticano l'alpeggio, con carico medio annuo pari a 2,2 UBA\*/Ha.

Considerati un maggiore costo legato all'impiego di mangime biologico nel razionamento e i maggiori ricavi nella vendita di latte biologico, si ottiene un differenziale di Margine Lordo come descritto nella tabella seguente.

<b>Processo produttivo Allevamento bovino da latte</b>	<b>Baseline.</b>	<b>Biologico</b>
Carico UBA/ha	4	2,2
Produzione unitaria (q/UBA)	40	37
Prezzo unitario (€/q latte)	40	45
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	6.400	3.663
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	1.343	1.311
mangimi (vedi tabella in calce)	1.343	1.221
costi di transazione legati alla tenuta dei registri (20%)	0	90
Margine Lordo (€/Ha)	5.057	2.352
<b>Differenziale di Margine Lordo</b>		<b>- 2.705</b>

<b>Costi mangimi/anno</b>		
Fabbisogno di mangimi per UBA/anno (q)	15	15
Costo mangimi (€/q)	23	38
Totale costo mangimi	1.343	1.221

Considerato un differenziale di Margine Lordo pari a 2.705 €/ha, il premio proposto di è giustificato ed è conforme al massimale previsto dall'Allegato al reg. (CE) n. 1698/05. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 450 €/ha di superficie foraggera.

#### Giustificazione del premio proposto: **Culture foraggere biologiche**

Elementi caratterizzanti del territorio della Valle d'Aosta sono i prati permanenti e la loro coltivazione e cura è fondamentale sia per la salvaguardia dell'ambiente, che per la protezione delle risorse naturali, nonché per il mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Inoltre con lo sviluppo di questi ultimi anni della zootecnia biologica, le aziende foraggere biologiche presenti sul territorio regionale hanno maggiori possibilità di collocare il prodotto "foraggio" nel mercato, soddisfacendo le richieste ed i fabbisogni delle aziende zootecniche biologiche.

Il letame impiegato nel processo integrato è calcolato, come base di partenza, in relazione agli asporti di azoto di un prato permanente ed inoltre al fabbisogno di mantenimento della sostanza organica nel terreno (100 unità/ha di azoto), per i quali necessitano 300 q/ha di letame (la differenza nella voce dei "salariati avventizi" è dovuta al maggior impiego di sostanza organica da distribuire sul terreno).

L'adesione all'intervento comporta l'apporto di una quota di azoto che non superi i 170 kg/ha; il premio "foraggicoltura biologica" è determinato considerando che il metodo di produzione biologico comporta un aumento dei costi variabili quali:

- un maggiore costo delle operazioni colturali dovute alla distribuzione del concime organico;
- una minore resa;
- maggiori spese per la tenuta dei registri (la certificazione è sostenuta con la Misura 132).

Come evidenziato nella tabella che segue, il differenziale si genera principalmente nella differente fertilizzazione prevista dai due processi: infatti, nel processo "biologico" l'apporto di

sostanza organica (letamazione con letame maturo) dev'essere tale da compensare il fabbisogno di elementi nutritivi che nel processo "baseline" sono garantiti con l'impiego di fertilizzanti di sintesi (ovviamente vietati dalla pratica biologica).

Processo produttivo Prati permanenti	Baseline	Biologico
Resa unitaria q/Ha	80	70
Prezzo unitario €/q	20	22
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	1.600	1.540
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	934	1.253
sementi	50	0
Fertilizzanti chimici	38	0
letame impiegato	200	600
acqua, elettricità e combustibili	100	100
Salariati avventizi	546	483
Costi di transazione legati alla tenuta dei registri (20%)	0	70
Margine Lordo (€/Ha)	666	287
<b>Differenziale di Margine Lordo €/ha</b>		<b>- 379</b>

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 461 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 350 €/ha.

#### Giustificazione del premio proposto: **Viticultura biologica**

Il premio "Viticultura biologica" è determinato considerando che il metodo di produzione biologico comporta un aumento dei costi variabili quali:

- un maggiore costo delle operazioni culturali dovute alla distribuzione del concime organico e diserbo manuale;
- una minore resa;
- assenza di fertilizzanti e diserbanti;
- maggiori spese per la tenuta dei registri (la certificazione è sostenuta dalla Misura 132).

Processo produttivo Vite da vino	Baseline.	Biologico
Resa unitaria q/Ha	92	75
Prezzo unitario €/q	200	220
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	18.400	16.500
Totale Costi variabili (€/Ha) d cui:	4.869	6.818
antiparassitari	975	520
diserbanti	396	0
fertilizzanti	192	0
letame impiegato	50	300
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.157	5.718
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	180
Margine Lordo (€/Ha)	13.531	9.682
<b>Differenziale di Margine Lordo €/ha</b>		<b>- 3.849</b>

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 3.849 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 900 €/ha.

#### Giustificazione del premio proposto: **Frutticoltura biologica**

Il premio “Frutticoltura biologica” è determinato considerando che il metodo di produzione biologico comporta un aumento dei costi variabili quali:

- un maggiore costo delle operazioni colturali dovute alla distribuzione del concime organico, diserbo manuale;
- una minore resa;
- assenza di fertilizzanti e diserbanti;
- maggiori spese per la tenuta dei registri (la certificazione è sostenuta dalla Misura 132).

<b>Processo produttivo Melo</b>	<b>Baseline</b>	<b>Biologico</b>
Resa unitaria q/Ha	285	230
Prezzo unitario €/q	38	42
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	10.830	9.660
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	6.530	7.680
antiparassitari	1.770	2.100
diserbanti	330	0
fertilizzanti	390	0
letame impiegato	40	300
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	3.900	5.000
costi di transazione dovuti a nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	180
Margine Lordo (€/Ha)	4.300	1.980
<b>Differenziale di Margine Lordo €/ha</b>		<b>- 2.320</b>

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 2.320 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in di 900 €/ha.

#### Giustificazione del premio proposto: **Culture aromatiche ed officinali biologiche**

Nella giustificazione economica si è descritta la metodologia di coltivazione della “Parietaria”. Rispetto alla coltivazione convenzionale, rispettosa della condizionalità, notiamo una sensibile minor produzione a ettaro dovuta ad un più difficile controllo dei parassiti e delle infestanti e una impossibilità di utilizzare del concime chimico, anche solo alla ripresa vegetativa.

Essendo pianta quinquennale il fabbisogno di sostanza organica è 450 q/hq all’impianto e 200 q/ha alla ripresa vegetativa, che viene soddisfatto con l’apporto di 130 quintali di letame fresco per anno.

Processo produttivo Pianta Officinale	Baseline	Biologico
Resa unitaria q/Ha	30	20
Prezzo unitario €/q	300	460
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	9.000	9.200
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	1.120	1.910
antiparassitari	120	0
diserbanti	70	0
fertilizzanti	80	0
letame impiegato	0	260
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	750	1.470
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	80
Margine Lordo (€/Ha)	7.880	7.290
<b>Differenziale di Margine Lordo</b>		<b>- 590</b>

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 590 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 400 €/ha.

#### Giustificazione del premio proposto: **Piccoli frutti biologici**

Il differenziale di reddito rilevato tra il conto economico della produzione assimilabile alla condizionalità e il biologico deriva da :

- a) variazione dei costi di produzione in relazione alla concimazione esclusivamente organica;
  - b) operazioni colturali da effettuare manualmente, calcolato nei salariati avventizi;
  - c) variazione dei prezzi di vendita.
- a) La diminuzione delle rese nei vari sistemi di produzione è imputabile ad una tecnica di produzione con minore apporto di fertilizzanti chimici e all'utilizzo di un minor numero di interventi fitosanitari con ridotto spettro di azione ed a basso impatto ambientale. In agricoltura biologica, la pressione parassitaria è controllata solo da principi di natura "preventiva", porta ad un aumento del numero degli interventi e ad una diminuzione della produzioni. La spesa più evidente è il fabbisogno di sostanza organica che viene soddisfatto con l'apporto di 200 quintali di letame fresco.
  - b) In agricoltura biologica molta importanza ha l'apporto di sostanza organica. Il costo degli antiparassitari si differenzia molto a causa del prezzo del prodotto ammesso quale il Rotenone. Il calo di produzione comporta una diminuzione delle spese, relative alla manodopera per la raccolta, ma si innalzano quelle per la concimazione organica e il diradamento manuale.
  - c) Vi è differenziazione nel prezzo del prodotto ottenuto in Biologico da quella della condizionalità in quanto i frutti vengono indirizzati verso canali commerciali del mercato locale ma con un aumento sul prezzo di vendita di circa il 10 %.

<b>Processo produttivo Piccoli frutti</b>	<b>Baseline</b>	<b>Biologico</b>
Resa unitaria q/Ha	120	100
Prezzo unitario €/q	700	850
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	84.000	85.000
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	27.360	30.080
fertilizzanti	332	0
antiparassitari	2.300	3.500
diserbanti	460	0
letame impiegato	0	400
salariati avventizi	24.500	26.000
acqua, elettricità e combustibili	100	100
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	80
Margine Lordo (€/Ha)	56.640	54.920
<b>Differenziale di Margine Lordo</b>		<b>- 1.720</b>

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 1.720 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in di 400 €/ha.

#### Giustificazione del premio proposto: **Culture orticole biologiche**

Il mancato reddito, rilevato tra il conto economico della produzione assimilabile alla condizionalità e il metodo biologico deriva da :

- diminuzione delle rese imputabile ad un minor uso di concimi e di fitofarmaci;
- aumento dei costi di produzione imputabile all'assenza dell'impiego dei diserbanti con conseguente aumento delle ore lavorative per il diserbo manuale.

<b>Processo produttivo Culture orticole</b>	<b>Baseline</b>	<b>Biologico</b>
Resa unitaria q/Ha	200	170
Prezzo unitario €/q	40	52
PLV (Produzione lorda vendibile) €/Ha	8.000	8.840
Totale Costi variabili (€/Ha), di cui:	5.311	6.724
antiparassitari	63	225
diserbanti	88	0
fertilizzanti	114	0
letame impiegato	104	207
acqua, elettricità e combustibili	100	100
salariati avventizi	4.842	6.132
costi di transazione per nuovi prodotti e nuove tecniche (20%)	0	60
Margine Lordo (€/Ha)	2.689	2.116
<b>Differenziale di Margine Lordo</b>		<b>- 573</b>

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 573 €/ha, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in 300 €/ha.



## GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELLA MISURA 215 “PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE”

Di seguito si riportano le giustificazioni economiche dell’Azione “Lettiera” della misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” del PSR 2007/2013 della Valle d’Aosta. Si fa presente che i processi produttivi “Baseline” sono relativi ad aziende agricole che rispettano il regime di condizionalità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 414/07 (vedi allegato 4) e che attuano le tradizionali tecniche di allevamento che caratterizzano il sistema zootecnico valdostano.

A tal proposito, la descrizione approfondita delle tecniche di allevamento tradizionali in Valle d’Aosta è riportata nella scheda di misura (PSR, pagina 152), pertanto di seguito si riportano soltanto le giustificazioni economiche dei premi.

### Giustificazione del premio proposto: “Lettiera”

L’azione compensa i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera. Si considera che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è necessario intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA\* di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA\* per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera. Per il calcolo del premio si è inoltre tenuto conto dell’incremento di reddito dovuto al maggior valore del letame prodotto rispetto al valore del liquame.

Processo produttivo	Baseline	Intervento
Consistenza media aziendale UBA*/azienda	20	20
Produzione unitaria q/UBA*	40	40
Prezzo Unitario (€/q latte)	40	40
PLV (Produzione lorda vendibile) €/UBA*	1600	1600
Totale Costi variabili (€/UBA*) di cui:		
Acquisto paglia	47,45	94,90
Costo lavoro aggiuntivo mantenimento annuale lettiera	35	104
Margine Lordo (€/UBA*)	1517,55	1401,10
<b>Differenziale di Margine Lordo €/UBA*</b>		<b>- 116,45</b>

Considerato un differenziale di Margine Lordo di 116,45 €/UBA\*, il premio proposto è giustificato. Anche in considerazione di altre voci (costi e/o ricavi) non espressamente indicate nei calcoli sopra riportati, il premio proposto è fissato in di 110 €/UBA\*.